



Comune di Santa Maria a Monte

Prov. di Pisa

SETTORE 3 - POLITICHE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMBIENTE

Ordinanza n° 146 del 30/06/2014
Sindaco

OGGETTO: DIVIETO DI DISTRUZIONE NIDI DI RONDINE, BALESTRUCCIO E RONDONE

Vista la direttiva CEE 79/409 del 2 Aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall' Italia con la Legge 11 Febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*.

Vista la legge regionale 12 Gennaio 1994, n. 3, recepimento della legge 11 Febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*.

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997 n. 357 che recepisce il regolamento di attuazione della citata 92/43/CEE, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”*.

Vista la legge regionale 6 Aprile 2000, n. 56 *“Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 Aprile 1995, n. 49”*.

Vista la Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell' ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratorie, adottata a Berna il 19/11/79 e ratificata dall'Italia con legge n. 503 del 05/08/81.

Considerato che le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*) e Rondone (*Apus apus*) sono specie protette su tutto il territorio nazionale.

Preso atto che:

- dette specie sono in via di rarefazione e che, in quanto specie insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, mosche e altri;
- *BirdLife International*, un'associazione globale di organizzazione che si occupano di conservazione dell'avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (*Species of European Conservation Concern, SPEC*).

Evidenziata la necessità quindi di intervenire per la loro salvaguardia, come testimoniato anche dal "Progetto Rondine Euring" promosso su scala continentale e coordinato dall' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

1. è fatto divieto di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone;
2. a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, dove possibile, alla loro tutela e protezione;
3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 90 e che ne sia data ampia diffusione sul territorio Comunale.

DA' MANDATO

alla Polizia Municipale e agli altri agenti di Forza Pubblica circa il controllo della esatta osservanza del presente provvedimento.

SINDACO
Parrella Ilaria / ArubaPEC S.p.A.